

# Risorse statali trasferite per emergenza Covid-19: la variazione di bilancio è possibile fino al 31 dicembre

Scritto da Interdata Cuzzola | 04/12/2020

L'art. 2 comma 3 del DL n. 154/2020 (c.d. Decreto Ristori ter) dispone che *“Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”*. Si tratta di una deroga alla regola generale secondo cui le variazioni possono essere effettuate, di norma, entro il 30 novembre.

Secondo il Dossier pubblicato sul sito istituzionale del Senato ([http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1185057/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione12](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1185057/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione12)), la disposizione del riportato comma 3, *“non essendo circoscritta alle risorse trasferite ai sensi del comma 1, bensì alle “risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019”, parrebbe rivestire una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso”*. Di conseguenza, sembra corretto ritenere che il termine del 31 dicembre sia applicabile anche a tutti i trasferimenti collegati all'emergenza epidemiologica in atto: ad esempio, il rinnovato fondo per la solidarietà alimentare, il c.d. fondone-bis, i ristori per i minori introiti da TOSAP/COSAP e imposta di soggiorno, ecc.

Tenuto conto, inoltre, della competenza della Giunta:

- il revisore non è chiamato a rendere il parere su dette variazioni, rimanendo impregiudicata la sua funzione in materia di controlli successivi ex art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in sede di esame del rendiconto, in merito all'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;
- il Consiglio non è chiamato ad alcuna ratifica.

Infine, l'abrogazione del comma 9 bis dell'art. 175 del TUEL, ad opera dell'art. 52 del DL n. 104/2020, comporta che le variazioni in discorso non devono essere inviate al tesoriere.